

COMUNE DI SEDINI
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

PER

L' ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con delibera C.C. n 42 del 28 /09/ 2001



f. e. g.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI – OBIETTIVI -FINALITA'

Art. 1 - Garanzie al cittadino

In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini l'effettivo diritto al pieno e libero sviluppo della loro personalità, rimuovendone le cause ostative, il Comune organizza, nel quadro della sicurezza sociale, idonei servizi sociali ed eroga adeguati Interventi di carattere economico.

Tali servizi ed interventi, sono finalizzati alla prevenzione di situazioni che ostacolano il libero sviluppo della personalità del cittadino, e la sua partecipazione alla vita sociale, culturale, politica ed economica.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

Il Comune, nell'ambito dei servizi sociali, basa il suo intervento su alcuni obiettivi di fondo che qui di seguito si enunciano:

- a) evitare di considerare i servizi sociali come risposta frammentaria e meramente assistenziale ai bisogni individuali e di categoria, per disciplinarli invece come infrastrutture di promozione sociale e umana.
Considera quindi la persona nella sua globalità, evitando forme di "parcellizzazione" e/o "corporativizzazione" degli interventi;
- b) Integrare strettamente i servizi sociali con quelli sanitari, culturali e del tempo libero;
- c) Raggiungere attraverso una perfetta rete di servizi a livello comunale ed intercomunale, livelli ottimali dei servizi sociali, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, tenendo conto anche della necessità di superare emarginanti forme di istituzionalizzazione e ove sia possibile, mantenendo gli assistiti nel proprio ambiente;
- d) Realizzare un equilibrato rapporto fra pubblico e privato, cercando di favorire la partecipazione popolare alla gestione dei servizi.

Art. 3 - Mezzi di intervento

Gli obiettivi previsti dall'art. precedente si realizzano mediante:

- a) un sistema di servizi sociali territoriali comunali integrato con servizi sanitari e formativi di base
- b) prestazioni economiche;
- c) assistenza domiciliare;
- d) attività di sostegno a singole famiglie
- e) Inserimento sociale di handicappati e minorati psichici;



[Handwritten signature]

- c) servizi culturali e ricreativi;
- d) servizi di assistenza tecnica e per lo sviluppo economico.

TITOLO II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLA
SICUREZZA SOCIALE. CONDIZIONI E MODALITA' PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI.

CAPO I

Art. 9 – Progetti di intervento

La domanda di sussidio economico, previa informazione del Sindaco, è immediatamente istruita dal servizio sociale comunale e definita entro 30 gg. con propria determinazione. Il Servizio sociale, nel caso di accoglimento della richiesta, redige un progetto di intervento nel quale, valutata la situazione socio – ambientale del richiedente, individua una delle possibili soluzioni di intervento di cui all' art. 16 e nel quale vengono indicati tempi e modalità di realizzazione.

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEI COMUNI

Art. 10 Funzioni proprie e competenze del Consiglio Comunale

Sulla base dei criteri e finalità fissati nel presente Regolamento il Consiglio Comunale esamina ed approva il programma comunale d'intervento socio-assistenziale nonché il consuntivo finale delle spese relative agli interventi realizzati durante l'anno ed alle convenzioni da adottare per l'espletamento dei servizi.

Esso è inoltre competente per tutti i casi previsti dall'art.42 del D.Lgs. 297/2000.

Art. 11- Competenze della Giunta Municipale

La Giunta Municipale, quale organo esecutivo, collabora con il Sindaco nell'attuazione dell'attività e degli interventi programmati dal Consiglio in osservanza della normativa vigente statale e regionale e sulla base dei criteri e metodi di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Responsabile del Servizio

Ai sensi della legge 241/90 e del D.Lgs. 267/2000 viene individuato nel Responsabile dei Servizi Socio – Assistenziali e culturali il Responsabile del procedimento per tutto ciò che attiene ai servizi e alle prestazioni contenute nel presente regolamento.



CAPO III

Art. 13 - Programmazione sociale

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di razionalizzare e attuare una diversa politica sociale promuove una programmazione locale dei servizi sociali intesa non solo come predisposizione di un piano pluriennale di sviluppo dei servizi, ma anche come discussione dello stesso con le diverse forze politiche economiche e sociali e con la popolazione nel suo complesso.

Promuove inoltre la verifica pubblica delle fasi di attuazione del piano stesso fino allo scadere della durata temporale attribuita al piano stesso.

Art. 14- Partecipazione popolare

Nella fase di elaborazione del programma di intervento, l'Amministrazione Comunale dovrà garantire anche attraverso processi di formale consultazione, la effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale e quando esistono delle associazioni degli utenti con o senza personalità giuridica. Il non accoglimento delle richieste e delle proposte avanzate dai predetti soggetti deve essere motivato nella deliberazione di approvazione del programma di intervento. Il programma Comunale di Intervento dovrà indicare analiticamente le esigenze finanziarie, individuando separatamente le spese di parte corrente e quelle in conto capitale e distinguendo le somme da utilizzare direttamente da parte dell'ente locale da quelle da utilizzare sotto forma di contributo ai soggetti non istituzionali sia pubblici che privati.

CAPO IV

CONDIZIONI, MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 15 - Condizioni per l'assistenza

In attuazione degli artt.4 e 34 della legge 25/01/1988, n°4, l'intervento assistenziale di natura economica e di carattere continuativo e erogato in misura non superiore al minimo vitale inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali quali quelli relativi alla casa , all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione

L'importo della prestazione economica a carattere continuativo è commisurato all' entità delle risorse economiche ed al disagio derivante all' assistito da infermità di carattere fisico o psichico.

Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

- a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza (per " nucleo familiare " si deve intendere quello composto da genitori e figli, e non quello anagrafico, così come chiarito dalla decisione del Consiglio di Stato n° 770 del 4.5.1994);



[Handwritten signature]

- b) le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;
- c) redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;
- e) pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi e sordomuti.
- f) Le risorse economiche corrispondenti al minimo vitale sono fissate dalla Regione.

La quota del minimo vitale è adeguata secondo l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT come stabilito dall' art. 2 del D.P.G.R. del 14 / 2 / 1989, n° 12, comma 6°, ed è pubblicato sul B.U.R.A.S. il decreto dell' Ass.to Igiene e Sanità che adegua annualmente la tabella degli importi di reddito.

La rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, è stabilita all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT con decreto dell'Assessore Regionale dell' Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.

L'importo massimo della prestazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo.

Qualora le disponibilità finanziarie del Comune non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti aventi diritto la prestazione economica di carattere continuativo nella misura massima, pari alla differenza fra il minimo vitale e le risorse economiche del nucleo familiare, la prestazione economica sarà ridotta equamente e proporzionalmente secondo la misura indicata annualmente nel piano socio assistenziale, e corrisposta seguendo i suddetti criteri a tutti gli aventi diritto.

Art. 16 – Tipologia dell' Assistenza economica.

Gli interventi dell' assistenza economica sono i seguenti:

- a) sussidio a tempo indeterminato o temporaneo (quando sia prevedibile l' inserimento nel ciclo produttivo);
- b) sussidi straordinari, tesi a sanare situazioni eccezionali (sfratti, spese funerarie etc.) o per fini di recupero sociale. La richiesta dell' intervento deve essere documentata e la natura del contributo sarà commisurata sia alle risorse del nucleo familiare che all' entità del disagio. Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e non potrà superare l' importo massimo di £ 1.000.000 (Euro 516,56)
- c) interventi di sostegno economico, mediante erogazione di assegni integrativi che consentono il mantenimento, l'educazione e l' assistenza dei minori, nonché l' assistenza e il mantenimento degli adulti al lavoro e comunque privi di sufficienti mezzi di sussistenza e buoni viveri;



B. P. Mare

- d) ove si ritenga inadeguato l'intervento di assistenza economica in denaro, potranno essere erogati dei buoni validi per l'acquisto di generi alimentari da utilizzare presso negozi a tal fine convenzionati con il Comune. Per nuclei familiari dove siano inseriti minori che fruiscono di servizi erogati dal Comune, si potrà prevedere l'esonero dal pagamento delle relative quote mensili (esonero mensa, trasporto, etc)

Tali interventi sono disposti direttamente a favore dell'interessato oppure, nel caso di minori e di adulti incapaci, a favore della famiglia.

L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti, non in grado di provvedervi secondo quanto disposto dagli art. 433 e seguenti del Codice Civile.

In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purchè ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto.

L'assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di coloro che si trovino in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile.

L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata di cui agli articoli 36 e 37 della legge, è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50%. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente o un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del C.C., l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

Art.17 – Procedure di accesso ai servizi

Gli interventi assistenziali disposti in favore degli assistibili possono essere effettuati o su iniziativa comunale, o ve se ne ravvisi necessità e urgenza, o su richiesta degli Interessati.

Le richieste degli interessati dovranno essere presentate utilizzando i modelli della Dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 D.P.C.M. 242/2001, che verranno forniti dall'ufficio servizi sociali, la quale conterrà i seguenti dati:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita del capo famiglia e di tutti i componenti il nucleo familiare compresi gli eventuali conviventi;
- b) occupazione e condizione del capo-famiglia e dei componenti il nucleo familiare;
- c) redditi di qualsiasi specie di cui i componenti siano provvisti;
- d) eventuali contributi o sussidi corrisposti da altri enti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI RELATIVE AI RICOVERI

Art. 18 - Affidamento a Comunità residenziali e tutelari

Può essere disposto nei confronti di minori particolari problemi personali o sociali nei



[Handwritten signature]

cui possono essere effettuati interventi a domicilio né affidamenti etero-familiari.
Tutti i provvedimenti di affidamento devono essere limitati nel tempo e prevedere la previsione periodica del caso, onde ricercare soluzioni alternative.

i

Il provvedimento sarà prorogato solo quando a seguito della revisione suddetta venga accertato il perdurare della situazione che ha determinato l'intervento e l'impossibilità di differenti forme di assistenza.

L'Amministrazione comunale provvede a:

- a) formalizzare l'affidamento attraverso la sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie d'origine per un buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria.
- b) assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psico-sociali;
- c) stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati, ai sensi degli artt 1917,2043,2047 e 2048 del C.C.

Art. 19 - Obbligatorietà della spesa

Sono obbligatorie tutte le spese concernenti gli oggetti e i servizi di cui al presente Regolamento.

TITOLO III ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 20 - Definizione


Consiste in prestazioni di aiuto per il governo della casa (pulizia ambienti, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria), per il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone (igiene personale, somministrazione pasti), in prestazioni di carattere infermieristico riabilitativo e di sostegno (accompagnamento a servizi sanitari territoriali, disbrigo pratiche e commissioni), al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza nella propria residenza abituale.

Art. 21 - Destinatari

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone anziane, che abbiano compiuto il 65° anno di età, handicappati, minori o nuclei familiari che, per particolari situazioni o non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e/o domestiche.

Art. 22 modalità attuative

Trattandosi di un servizio a domanda individuale il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda, copia della dichiarazione dei redditi (UNICO, 730, CUD.....), al fine di poter stabilire la fascia di appartenenza e la percentuale di contribuzione a carico dell'utente.



[Handwritten signature]

Art. 23 vigenza del regolamento

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

REGASSOC

COMUNE DI MEDINI
Prov. di
Sassari
G. L. G. H.